



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **28** del Registro - Seduta del: **29.03.2019**

**OGGETTO: 'ATTO DI VERIFICAZIONE, ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE GIA' AVVIATE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CONFORMITA'AI NUOVI PRINCIPI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA RECENTEMENTE EMANATE IN MATERIA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 40 DEL 07/06/2018'**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **16.00** e segg., nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>ODDO Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>MANISCALCO Anna</b>	<b>P</b>
<b>VALLONE Pietro</b>	<b>P</b>
<b>PECORARO Domenico</b>	<b>A</b>

Totale presenti **3**

Totale assenti **1**

Assume la Presidenza il Geom. **ODDO Giuseppe** – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. **SOMMA SALVATORE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 14-03-2019 avanzata dal Vice Sindaco Sig. Pietro Vallone, avente per oggetto: "ATTO DI VERIFICAZIONE, ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE GIA' AVVIATE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CONFORMITA'AI NUOVI PRINCIPI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA RECENTEMENTE EMANATE IN MATERIA – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 40 DEL 07/06/2018"**

**- PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione n. 40 del 07.06.2018, che qui si richiama integralmente per farne parte integrante e sostanziale, recante l'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno – triennio 2018/2020 del Comune di Campofiorito, l'Organo esecutivo pianificava l'assunzione a tempo indeterminato dei n. 13 dipendenti in forza presso l'Ente (n. 11 contrattisti e n. 2 LSU) mediante procedura speciale di stabilizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, 3, l.r. 29 dicembre 2016, n. 27 e 26, l.r. 8 maggio 2018, n. 8;
- con successiva Determinazione dirigenziale n. 169 del 26/11/2018, in aderente esecuzione alla volontà politica trasfusa nel Provvedimento di cui in epigrafe, venivano approvati gli avvisi pubblici e, per l'effetto, pubblicati anche nella G.U.R.S. per la consequenziale esigenza di pubblicità e trasparenza;
- in data 30 dicembre 2018 i canonici gg. 30 per la ricezione delle istanze partecipative hanno trovato formale scadenza e, pertanto, l'espletamento delle procedure concorsuali e paraconcorsuali avrebbero dovuto trovare effettiva implementazione;

**- RICHIAMATA** la deliberazione della Corte dei Conti n. 69/2017/PAR laddove afferma che *“Nel merito, occorre prendere atto delle modifiche introdotte dall'art. 27 della legge regionale n.3 del 2016, che, colmando il precedente vuoto normativo, ha inteso superare l'orientamento contrario espresso da questa Sezione di controllo (v. delib. n. 192/2014/PAR), stabilendo che “le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto – legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo art. 36, comma 5 bis, del medesimo decreto legislativo”.*

*Con la successiva deliberazione n. 162/2016/PAR., questa Sezione ha optato per un'interpretazione restrittiva della norma in esame, stabilendo che “dalla natura derogatoria dell'art. 36, comma 5 – bis, deriva, quale naturale corollario, che non si computano nel limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 – bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, solamente le tipologie di assunzioni di personale tassativamente contemplate dall'art. 4, comma 8, del D. L. n. 101/2013, come attuato, a livello regionale, dall'art. 30 della L. r. n. 5/2014. In assenza di espresse disposizioni a riguardo, non vi è alcuna possibilità di estensione analogica di tale peculiare regime ad altre tipologie di contratto precario, le quali pertanto restano assoggettate ai limiti ordinariamente previsti dal D. L. n. 101/2013 e dagli artt. 35 e 36 del D. lgs. n. 165/2001”. La qualificazione in termini di reclutamento ordinario delle assunzioni ex art. 4, comma 8, del D. L. n. 101 del 2013, comporta che esse non si pongano più in alternativa rispetto a quelle da effettuare ai sensi del comma 6 dello stesso art. 4”;*

**- VISTA** la deliberazione della Corte dei conti n. 27/2019/PAR che afferma testualmente *“La disposizione di cui all'art. 26, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2018, va intesa, invero, nel senso che nell'ambito degli spazi assunzionali disponibili per le stabilizzazioni di personale precario (che non possono superare il cinquanta per cento del complessivo spazio assunzionale dell'ente)– al netto di quelli destinati ad essere coperti mediante procedure concorsuali aperte all'esterno, le relative procedure concorsuali possano essere interamente “riservate”, senza che ciò contrasti con l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La “ratio” della garanzia della riserva dei posti all'esterno, infatti, non riguarda la singola procedura selettiva, nell'ambito della quale si possa prevedere una riserva di posti a favore dei precari da stabilizzare bensì risulta assicurata dal generale obbligo per gli enti di bandire procedure concorsuali aperte a tutti per la copertura del fabbisogno nell'ambito degli spazi finanziari disponibili (ovvero nel rispetto di tutte le disposizioni vincolistiche sul turn-over), destinando risorse non superiori al cinquanta per cento di detto plafond all'espletamento di procedure concorsuali ad hoc tra il personale precario da stabilizzare, al fine di selezionare le unità previste nel piano del fabbisogno del personale. In altri termini, il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire risorse finanziarie superiori al*

*cinquanta per cento (possono essere anche inferiori) di quello reclutato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all'esterno.”;*

- **RICORDATO** che nella medesima citata deliberazione, viepiù, il Giudice Contabile “*ritiene che le risorse finanziarie assegnate ai comuni dalla citata legge regionale n. 8 del 2018, ai sensi dell’art. 26, comma 7, abbiano la finalità di garantire la possibilità (non prevista dal comma 4 dell’art 20 del Decreto legislativo n. 75/2017) di elevare i complessivi spazi assunzionali mediante risorse aggiuntive regionali anche in caso di stabilizzazioni da attuarsi ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. citato; in tal senso, “il 50% dei posti disponibili” quale limite imposto alle procedure di stabilizzazione dal predetto art. 20, comma 2, deve calcolarsi considerando la possibilità di elevare, con risorse aggiuntive regionali, gli spazi assunzionali ordinari ovvero, come prospettato dall’Amministrazione richiedente, con “riflesso solo sulla determinazione degli spazi assunzionali complessivamente disponibili, ferma restando, in ogni caso, la necessità di rispettare l’adeguato accesso dall’esterno fissato nella misura del 50% delle risorse (sia comunali che regionali) utilizzabili”. Ne consegue che, dato il vincolo di destinazione delle risorse regionali alle procedure di stabilizzazione, l’entità di dette risorse aggiuntive, affinché possa dirsi garantito l’adeguato accesso dall’esterno, non potrebbe in ogni caso superare l’importo di quelle a carico del bilancio e destinate al reclutamento ordinario.”;*

- **VISTO** l’art. 22 della successiva L.R. 1/2019 con la quale, a modifica delle precedenti disposizioni ed anche a superamento delle precedenti valutazioni interpretative della Corte dei Conti la Regione Siciliana ha espressamente statuito che “*Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all’[articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8](#) sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all’esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26”;*

- **DATO ATTO**:

- ✓ che pertanto, per espressa disposizione di legge regionale risulta ormai definitivamente assodato che il cosiddetto budget aggiuntivo previsto dall’art. 3 della L.R. 27/2016 può essere integralmente destinato alla stabilizzazione del personale precario attraverso procedure esclusivamente riservate a questi ultimi;
- ✓ che tale principio, peraltro, era stato già enucleato anche nelle recentissime Sentenza TAR Palermo n° 234/2019 e la successiva Ordinanza cautelare n° 278/2019 che, sebbene emesse in relazione al previgente assetto normativo confermano viepiù la circostanza secondo cui le risorse regionali aggiuntive appositamente finalizzate costituiscono riserva esclusiva per dette forme di reclutamento che assumono, quindi, carattere del tutto peculiare;
- ✓ che in via ulteriore, tenuto conto del disposto dell’art. 27, comma 4°, della L.R. 3/2016 secondo cui i soggetti da stabilizzare rientranti nella tipologia di personale di cui all’art. 4, comma 8°, del D.L. 101/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell’articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo sicchè le stesse risultano assimilate - per espressa previsione di legge - alle assunzioni dall’esterno e quindi, anche nel caso più restrittivo che si prospettava in base all’ormai superato orientamento dei cui al Parere n° 27/2019 della Corte dei Conti Sicilia sarebbe stato necessario tener conto, ai fini del complessivo bilanciamento, della consistenza e del numero di soggetti da stabilizzare che però, appartenevano alle categorie per le quali già l’originario art. 16, comma 1, della Legge 56/87 ha da sempre previsto, e prevede anche oggi, l’accesso diretto, anche nell’ambito del pubblico impiego, sulla base delle graduatorie risultanti dalle liste di collocamento;

- **PRECISATO**, altresì, che “*nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni del personale, possa darsi priorità alle procedure di stabilizzazione del personale, prevedendo*

*l'assunzione di unità dall'esterno in annualità sfalsate, ancorché ricomprese nel medesimo triennio di riferimento” e viceversa;*

- **CONSIDERATO**, pertanto, che le assunzioni di cui al comma 4 dell'art. 27 della l.r. n. 3/2016 possono trovare copertura nelle risorse di cui al comma 6 dell'art. 26 della l.r. n. 8/2018, richiamato dal comma 10 della medesima disposizione, e che esse sono considerate assunzioni ordinarie per espressa previsione dell'art. 27, comma 4° della L.R. 2/2016, garantendo, per tale effetto, adeguato accesso dall'esterno poiché trattasi di procedure attivate per il reclutamento di personale avente i profili di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, della Legge 56/87;

- **VISTI** i bandi approvati con determinazione n. 169 del 26.11.2018 per la stabilizzazione delle categorie A e B allo stato già esecutivi stante la decorrenza del periodo di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.;

- **DATO ATTO**, altresì, che le esigenze di flessibilità connesse al PTFP, pur sempre correlato all'organizzazione degli uffici, implicano che la dotazione organica non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima corrispondente alla monetizzazione della superata ridetta concezione di dotazione organica, limite cogente ed insuperabile oltre il quale il Comune di Campofiorito non può assumere a qualsiasi titolo;

- **RITENUTO**, pertanto, che nell'ambito di tali criteri e nell'integrale rispetto anche del tetto finanziario massimo potenziale, l'ente può procedere a rimodulare, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati, in coerenza con gli obiettivi di performance organizzativa, e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente: in altri termini, la somma della spesa del personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (es. mobilità, stabilizzazioni), non può essere superiore alla spesa potenziale massima prevista dalla legge;

- **RITENUTO**, pertanto, che ai fini della redazione del PTFP ed in particolare per attuare il piano di reclutamento straordinario del personale precario avente i requisiti di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017- è possibile aggiungere alle ordinarie capacità assunzionali anche le risorse già destinate in bilancio al finanziamento dei contratti di lavoro flessibile, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio, anche in ragione del fatto che l'art. 3 comma 6, della l.r. 27/2016, come modificato dall'art. 26 della l.r. 8/2018, ha previsto che per ciascun lavoratore a tempo determinato “*a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto erogato nel 2015*” ( l'art. 26, comma 8 della l.r. 8/2018 ha assicurato la copertura finanziaria sul bilancio regionale fino all'esercizio 2038);

- **RITENUTO**, pertanto, di dover destinare le capacità assunzionali mediante reclutamento ordinario dei lavoratori di cat. A e B ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.r. 3/2016, destinando al contempo la restante quota delle risorse disponibili alla assunzione con procedura riservata in corso ai sensi dell'art. 26 l.r. 8/2018 e dell'art. 22 della L.R. 1/2019 per l'assunzione di n. 6 dipendenti di cat. C all'assunzione tramite pubblico concorso, da realizzare nel presente anno 2019;

- **DATO ATTO** che la spesa massima teorica del piano triennale dei fabbisogni di personale è inferiore alla capacità assunzionale dell'ente per ciascuno degli anni contemplati nello strumento di programmazione e, sommata alla spesa del personale in servizio, non supera la spesa massima potenziale come sopra determinata; essa dovrà essere, altresì, compatibile con gli stanziamenti del bilancio 2019/2021 e troverà negli stessi la relativa copertura, in quanto è inferiore ai risparmi da cessazioni;

- **CONSIDERATO**, pertanto, necessario, anche al fine di allinearsi agli intervenuti approdi giurisprudenziali della magistratura contabile ed amministrativa siciliana, oltre che della sopravvenuta disposizione normativa di cui all'art. 22 della L.R. 1/2019, rimodulare, modificandolo ed integrandolo, il testo della propria precedente Deliberazione n. 40 del 07.06.2018;

## PROPONE

- **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.r. 3/2016, le capacità assunzionali che verranno utilizzate per le assunzioni ordinarie dei lavoratori n. 2 di cat. A e n. 5 di cat. B, rientrano nei meccanismi del cosiddetto reclutamento *ordinario sicché, valgono espressamente quali assunzioni dall'esterno anche ai fini del bilanciamento con le forme di reclutamento speciale previsto dalle attuali normativa in materia di stabilizzazione del personale precario*;
- **DI DESTINARE**, contestualmente, la restante parte delle risorse disponibili alla assunzione con procedura riservata in corso ai sensi dell'art. 26 l.r. 8/2018 e dell'art. 22 della L.R. 1/2019, oltre che ai sensi di quanto espressamente indicato dalla stessa giurisprudenza amministrativa del TAR Palermo (Sentenza n° 234/2019 e la successiva Ordinanza cautelare n° 278/2019) per l'assunzione di n. 6 dipendenti di cat. C tramite pubblico concorso, da realizzare nel presente anno 2019 (*budget aggiuntivo*);
- **DI MODIFICARE** la propria precedente Deliberazione n. 40 del 07.06.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale dei fabbisogni – Anni 2018/2020 e Piano annuale 2018" in parte dispositiva, in relazione all'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie A e B, **sostituendo i periodi:**
  - Stabilizzazione per n° 2 posti di Cat. "A"** per soli titoli, a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali –  
*profili professionali: n. 2 "Operatore generico" - da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della medesima legge;*
  - Stabilizzazione per n° 5 posti di Cat. "B"** per soli titoli, di cui n° 4, a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali, e n° 1 (LSU) a tempo indeterminato part-time a 20 ore settimanali –  
*profili professionali: n. 5 "Esecutore amministrativo" - da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della medesima legge,***con i seguenti periodi:**
  - Stabilizzazione per n° 2 posti di Cat. "A"** per soli titoli, a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali –  
*profili professionali: n. 2 "Operatore generico" - da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante economicamente sul cd. budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della medesima legge ma costituenti comunque "reclutamento ordinario" ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2016, quanto al principio dell'adeguato rispetto del bilanciamento esterno-interno;*
  - Stabilizzazione per n° 5 posti di Cat. "B"** per soli titoli, di cui n° 4, a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali, e n° 1 (LSU) a tempo indeterminato part-time a 20 ore settimanali –  
*profili professionali: n. 5 "Esecutore amministrativo" - da reclutare mediante le procedure di cui alla l.r. n. 27/2016 e gravante economicamente sul cd. budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della medesima legge ma costituenti comunque "reclutamento ordinario" ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2016, quanto al principio dell'adeguato rispetto del bilanciamento esterno-interno;*
- **DI DARE INDIRIZZO** al competente Ufficio Personale al fine di adottare gli necessari a garantire la legittimità delle procedure anche rettificando i Bandi al fine del soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 27 della l.r. n. 3/2016 nei limiti della spesa ammissibile;
- **DI VINCOLARE** l'attività del predetto Ufficio Personale, prevedendo che nella predisposizione degli atti finalizzati all'assunzione di lavoratori di cat. A. e B – le relative risorse assunzionali siano computate tra quelle ordinarie, impiegando, per l'effetto, un identico importo per la stabilizzazione dei lavoratori rientranti nella cat. C, ai sensi di cui all'art. 26, comma 6, l.r. n. 8/2018;

- **DI AUTORIZZARE**, pertanto, dando atto dei prodromici vincoli finanziari, la prosecuzione delle procedure di stabilizzazione del personale di cat. C di cui all'art. 20, comma 2, D.lgs. n. 75/2017 attraverso le risorse di cui all'art. 26, comma 6, l.r. n. 8/2018, di contro, per il personale di cat. A e B, procedere alla conversione delle procedure in corso in quelle previste dall'art. 3, comma 4, della l.r. n. 27/2016, da concludersi entro il 31.12.2019 ricorrendo alle risorse previste dall'art. 26, comma 6, l.r. n. 8/2018 richiamate dal comma 10 della medesima disposizione oltre che a quelle di cui all'art. 22 della L.R. 1/2019.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

- **VISTA** la suddetta proposta;
- **PREMESSO** che sulla stessa ha espresso parere **FAVOREVOLE**, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30:
- Il Responsabile dell' Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- **PRESO ATTO** dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTA** la L.R. n. 44/1991;
- **VISTA** la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;
- **AD UNANIMITA'** di voti espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

- 1) **APPROVARE E FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva;
- 2) **DICHIARARE**, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**L'Assessore Anziano**  
F.to VALLONE Pietro

**Il Presidente**  
F.to ODDO Giuseppe

**Il Segretario**  
F.to SOMMA SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione è stata affissa all'**Albo Pretorio On Line** sul sito istituzionale di questo Comune: **www.comune.campofiorito.pa.it**, a partire dal **01.04.2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 11 L.R. n. 44/1991.

[ ] la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l'oggetto rientra nelle materie di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23.

- che la presente **È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 29.03.2019**

[x] in quanto dichiarata di immediata esecutività.

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 29.03.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SOMMA SALVATORE

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì 29.03.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



*Sdr. Somma*